

*L'accesso delle donne alla carriera
forense:
tra parità e differenza.*

**Intervento per il convegno di Domodossola,
organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Verbania con la Commissione Pari Opportunità
presso l'Ordine degli Avvocati di Verbania
16.03.2018**

*di Arianna Enrichens e Cesarina Manassero, CPO
Ordine Avvocati di Torino*

INTRODUZIONE:

Vorremmo ora parlarvi di un evento che i mass media hanno definito come:

“Una piccola conquista per la libertà delle donne. Un evento storico, un importante traguardo raggiunto”, per domandarci, se questo caso possa ancora essere considerato come il portato del passato e verificare alla luce di esso, quanto è accaduto in Italia e negli altri Paesi.

Nella capitale dell'Arabia Saudita, a Riad, ha aperto i battenti il primo studio privato di una professionista in gonnella. La pioniera dell'iniziativa si chiama Bayan Alzharan, che insieme a tre compagne, e' la prima donna saudita ad abilitarsi all'esercizio della professione forense nell'ottobre del 2013, aprendo lo studio nel gennaio del 2014.

Un'avvocata che ha coronato il suo sogno di indipendenza e affermazione. La notizia, resa pubblica dall'emittente televisiva Al Arabiya, ha subito fatto il giro del mondo e la giovane legale è diventata un'icona simbolo del riscatto di quello che per troppo tempo è stato considerato a torto il “sesso debole”. Ci separano dall'Arabia Saudita 150 anni forse di emancipazione professionale e la notizia la si legge con enorme interesse e tanta ammirazione.

Le avvocate sono in numero crescente, si appassionano alle vicende umane dei propri assistiti, riescono a compenetrarsi nei problemi, sono spesso più preparate e determinate dei colleghi maschi: eppure, quello delle donne nell'avvocatura è un percorso ancora tutto in divenire, che paga lo scotto di secoli di arretratezza culturale.

Nell'antica Roma il fatto che la professione di avvocato fosse esercitabile solo dagli uomini e non dalle donne sembrava ai Romani, dalla mentalità prettamente maschilista, semplicemente ovvio. Per questo motivo, non esisteva alcuna legge specifica che vietasse alle donne di praticare la professione forense. Valerio Massimo, scrittore romano estremamente di parte e contrario all'emancipazione del gentil sesso, racconta di donne colte, con grandi capacità oratorie come Mesia di Sentin o Ortensia, che sfruttando questa assenza di divieti si presentavano in Tribunale come improvvisati avvocati per perorare cause sia civili che penali, ringhiando come cani nell'arena.

Eppure per tanti versi la donna non era estranea al mondo del diritto. Anzi, ne faceva parte integrante, tale da esserne addirittura il simbolo. Temi, moglie di Zeus, simboleggiava l'ordine e il diritto; sua figlia Dike, simboleggiava la giustizia, il principio fondamentale alla base della società civile.

Non è un caso che uno dei personaggi più complessi e coraggiosi della tragedia greca sia proprio una donna, Antigone, che sfida la legge, quella dello Stato, in virtù di una legge etica.

La presenza delle donne nel mondo del diritto ha dunque radici lontane: Giustina Rocca, avvocata del Foro di Trani, è passata alla storia come il primo avvocato donna del mondo. Di lei resta celebre la sentenza arbitrale pronunciata, in lingua volgare, l'8 aprile del 1500 al cospetto del governatore veneziano di Trani Ludovico Contarini cui assistettero tutti i suoi concittadini. Maria Pellegrina Amoretti fu, sul finire del settecento, la prima donna a scegliere di laurearsi in giurisprudenza, senza però proseguire nel lungo processo verso l'abilitazione professionale, probabilmente troppo all'avanguardia per una giovane donna di quei tempi che volesse, verosimilmente, essere anche madre e moglie.

Il caso senza dubbio più emblematico per ripercorrere le vicende dell'accesso delle donne alla professione di avvocata è il celebre caso Poët, di cui forniremo più dettagliata trattazione, perché consente di sviluppare alcune riflessioni.

Il Caso Poët:

In Italia la legge 8 giugno 1874, che regolava l'esercizio della avvocatura, non vietava esplicitamente alle donne di esercitare tale professione.

Due anni dopo, l'art. 8 del regolamento generale universitario 8 ottobre 1876 stabilì che "Le donne possono essere iscritte nel registro degli studenti e degli uditori ove presentino i documenti richiesti".

Nel 1883 si verificò in questo ambito un caso molto interessante. Lidia Poët, laureata in giurisprudenza, dopa aver seguito la pratica e brillantemente superato gli esami di ammissione, chiese di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Torino. La sua richiesta fu accolta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati a maggioranza, benché alcuni ritenessero che questo costituisse un oltraggio intollerabile al prestigio e alle tradizioni dell'Ordine forense torinese. Il Procuratore Generale impugnò la

deliberazione del Consiglio dell'Ordine presso la Corte d'Appello di Torino, che la annullò in data 11 novembre 1883. La decisione della Corte d'appello fu confermata dalla Cassazione di Torino il 18 aprile 1884.

Le argomentazioni utilizzate dai Giudici, e soprattutto dalla Corte d'Appello, si basano su considerazioni generali tratte dalla mentalità e dalla cultura del tempo, assai più che su ragionamenti di tipo giuridico.

Per motivare l'esclusione di Lidia Poët dalla pratica forense, la Corte d'Appello afferma che *“l'esercizio dell'avvocatura da parte di una donna sarebbe una cosa tutt'affatto straordinaria e fuori dalle pratiche e dalle costumanze della nostra vita civile; sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare”*; *“non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dire di altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre”*.

L'unico fondamento giuridico è individuato dai giudici in un passo di Ulpiano, dove si afferma che *“Foeminae ab omnibus officiis civilibus et publicis remotae sunt, et ideo nec iudices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere”*. Nelle moderne leggi, secondo i Giudici, non vi è alcuna disposizione che abbia abrogato questo divieto del diritto comune e pertanto esso deve considerarsi tuttora in vigore.

Alla legislazione vigente si richiama maggiormente la Cassazione con la decisione del 18 aprile 1884, che peraltro conclude nello stesso senso.

La Corte di Cassazione sottolinea innanzi tutto *“questo rimarchevole esempio di fermo proposito, di fermezza d'animo, di perseverante operosità ed attitudine agli alti e severi studi”* dimostrato dalla giovane donna.

La Corte riconosce anche la propensione dimostrata negli ultimi anni dal Legislatore per rialzare la condizione giuridica della donna, ma ribadisce che il Giudice non può comunque sostituirsi al Legislatore e deve pertanto limitarsi ad applicare la legislazione vigente.

La ricorrente si basa sull'art. 24 dello Statuto Albertino, che proclama l'eguaglianza di tutti i regnicoli, ma secondo la Cassazione questa è solo *“una dichiarazione formale ed astratta”*, attraverso la quale non si possono abolire quelle che sono le *“disuguaglianze naturali”*. Anche l'art. 1 del codice civile afferma che ogni cittadino gode dei diritti civili, ma nello stesso Codice Civile *“è diversa la condizione giuridica delle femmine da quella dei maschi”*.

Non solo il nostro, ma anche altri legislatori *“si sono trovati nella necessità, per ragioni appunto d'ordine morale e sociale, non meno che per l'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere, a riguardo delle donne, riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritti . . . per conseguenza non è ancora ammessa la libera, assoluta concorrenza della donna in ogni genere di ufficio sociale, anzi è esclusa dalla diretta compartecipazione alla pubblica attività nelle cariche, funzioni, ed uffici pubblici . . . D'altra parte . . . le leggi loro accordano certi privilegi, e*

la più efficace protezione, e le escludono da certi più gravi doveri ed oneri sociali, precisamente in considerazione del loro sesso e della loro missione”.

Nella legge del 1874 che regola l’esercizio della professione forense non sono contemplate le donne: viene sempre usato il genere maschile avvocato, “e mai la parola avvocatessa, che pur esiste nella lingua italiana”; in questo caso il genere femminile non può ritenersi compreso in quello maschile, perché, creando una capacità giuridica nuova, sconosciuta nelle leggi precedenti e contraria alle antiche tradizioni storico-giuridiche, si sarebbe dovuto inserire “una chiara ed espressa dichiarazione”.

La legge del 1874 non poteva attribuire alle donne l’esercizio della professione di avvocato, dato che allora le donne non erano nemmeno abilitate a laurearsi in giurisprudenza e le successive leggi sul riordino della pubblica istruzione non bastavano a sottintendere che il diploma ottenuto da una donna fosse sufficiente a far nascere la capacità all’esercizio della professione di avvocato.

Il ragionamento della Cassazione appare giuridicamente più fondato rispetto a quello della Corte d’Appello, ma sotto questo profilo si potrebbe facilmente obiettare che, in assenza di un divieto esplicito, l’abilitazione delle donne agli studi universitari avrebbe dovuto ragionevolmente consentire loro di conseguire lauree con effetti uguali a quelle conseguite dagli uomini.

In Italia, del resto, c’era un precedente illustre: la prima donna laureata era stata Maria Pellegrina Amoretti (1756-1787), di Oneglia, che nel 1777 si laureò proprio in Legge presso l’Università di Pavia.

Casi simili a quello di Lidia Poet negli Stati Uniti:

Nel caso *Bradwell v. Illinois*, Myra Bradwell aveva chiesto l’autorizzazione ad esercitare la professione forense, ma i giudici avevano osservato che “the civil law, as well as nature herself, has always recognized a wide difference in the respective spheres and destinies of man and woman. Man is, or should be, woman’s protector and defender. The natural and proper timidity and delicacy which belongs to the female sex evidently unfits it for many of the occupations of civil life. The constitution of the family organization, which is founded in the divine ordinance, as well as in the nature of things, indicates the domestic sphere as that which properly belongs to the domain and functions of womanhood” (Caso 83. U.S. 130, deciso nel 1872). La naturale timidezza e delicatezza delle donne, da un lato, e le esigenze della famiglia, dall’altro, impedivano dunque che una donna potesse intraprendere la carriera dell’avvocato. Come si vede, vi sono numerose analogie con il ragionamento espresso dalla Corte di Cassazione nel caso Poët.

Alcuni anni dopo, nel caso *In Re Lockwood*, Belva A. Lockwood chiese di essere ammessa alla pratica legale presso la Corte di appello della Virginia. Il caso è del 1884. Una legge della Virginia (Code Va. 1887, 3192) stabiliva che “any person duly authorized and practicing as counsel or attorney at law in any state or territory of the United States, or in the District of Columbia, may practice as such in the courts of this State”. La Corte rigettò la richiesta, argomentando che la parola “person” non era riferita necessariamente a uomini e a donne: spettava alla Corte d’Appello stabilire se

con il termine "person" la legge della Virginia si riferisse solo agli uomini o anche alle donne.

In Italia dopo quello di Lidia Poët, vi furono altri due casi significativi.

Nel 1905 la Corte d'Appello di Ancona rigettò il ricorso presentato da una donna, la cui domanda d'iscrizione nell'albo dei praticanti procuratori era stata respinta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ancona. L'appellante sottolineava che la sua richiesta era limitata all'iscrizione all'albo dei praticanti e non a quello degli esercenti. Nel ricorso si faceva anche notare che alla Camera era stata approvata la legge che consentiva alle donne l'esercizio della professione forense: tale legge era caduta a causa della chiusura della sessione. Nel rigettare il ricorso, i giudici insistevano sul rilievo secondo cui **l'avvocatura era una funzione d'indole pubblica e sociale.**

Il fatto che fosse stato presentato un apposito progetto di legge, poi decaduto per chiusura della sessione confermava la necessità che l'esercizio dell'Avvocatura da parte delle donne fosse espressamente autorizzato dalla legge.

Un altro caso famoso si presentò nel 1912. Teresa Labriola, figlia del filosofo, si era laureata in giurisprudenza ed aveva ottenuto la docenza di filosofia del diritto presso l'Università di Roma. Nella sua attività di docente, tuttavia, incontrò sin dall'inizio moltissimi ostacoli. Irraggiungibile si rivelò per lei il posto a cattedra, nonostante il suo impegno e le sue numerose e pregevoli pubblicazioni. Nel 1906 era risultata nella terna dei vincitori del concorso a cattedra per l'Università di Messina, ma il posto non le fu assegnato perché gli organi ministeriali ritennero poco convincenti alcune oscillazioni nel giudizio della Commissione sulla sua produzione. Nel 1910 si presentò ad un altro concorso, che ebbe però esito negativo. In seguito a queste delusioni, Teresa Labriola chiese l'iscrizione all'Albo degli Avvocati. Il Consiglio dell'Ordine accettò questa richiesta, che proveniva da una docente universitaria, ma la Corte d'Appello di Roma, su istanza del Procuratore Generale della Corte d'Appello, dichiarò, con decisione del 31 ottobre 1912, che la donna laureata in giurisprudenza, anche se abilitata all'insegnamento universitario, non poteva essere iscritta all'albo degli avvocati.

La decisione fu confermata l'anno successivo dalla Cassazione di Roma con decisione del 24 giugno 1913, dove si osservava: “non può mettersi in dubbio che... la donna nel nostro diritto privato subisce di fronte all'uomo delle notevolissime restrizioni”; richiamandosi ancora al principio di Ulpiano, la Cassazione sottolineava che la legge del 1874 sull'avvocatura “non ebbe, nè poteva avere l'intenzione di estendere l'esercizio dell'avvocheria alle donne, alle quali in allora era interdetto ogni ufficio pubblico e ogni ufficio che avesse attinenza con pubbliche funzioni”. Questo, secondo la Cassazione, era lo stato della legislazione, anche se doveva riconoscersi la necessità “che il legislatore italiano, vincendo l'ostinatezza e l'attaccamento al passato e la diffidenza alle cose nuove, mettendo da banda ogni pregiudizio e quello spirito di sospetto che offende la donna e più di tutto il suo magistrato, proclami questo diritto della donna”.

Appellandosi alla impossibilità per le donne di esercitare funzioni pubbliche, la magistratura esclude anche che le donne potessero essere nominate segretari comunali e che potessero essere ammesse all'esercizio del notariato.

La Corte d'Appello di Roma osserva, in questo caso, che, anche se la legge sull'ordinamento notarile non elenca espressamente tra i requisiti necessari l'appartenenza al sesso maschile, tale requisito sarebbe comunque presupposto da disposizioni come quella che "vieta ad esempio al notaio di ricevere l'atto *in* presenza di sua moglie". Più in generale, i notai sono pubblici ufficiali e la donna, in quanto priva di diritto politico, non può esercitare funzioni pubbliche, che conferiscono al titolare un potere di rappresentare lo Stato e di obbligare.

Nel 1919, dopo numerosi progetti di legge, respinti o decaduti, si arrivò all'approvazione della legge 17 luglio 1919, n. 1176 sulla capacità giuridica delle donne, legge che abrogò l'istituto dell'autorizzazione maritale e ammise le donne, "a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento".

Con il parere 20 maggio 1920, il Consiglio di Stato si pronunciò in merito alla possibilità di apporre limitazioni ulteriori. Al riguardo i giudici osservano innanzi tutto che con la legge n. 1176 "volle il legislatore assicurare alla donna una quasi completa parità di condizione giuridica rispetto all'Uomo. Dispose infatti che le donne siano ammesse, a *pari titolo degli uomini*, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici.

Eliminò quindi la generale incapacità giuridica della donna nei riguardi dell'esercizio delle professioni e degli impieghi. Di conseguenza, tutte le limitazioni che per la donna derivano finora dal difetto di una tale capacità giuridica, sono senz'altro venute a cadere. Essa ha ormai giuridicamente titolo pari agli uomini per aspirare alle professioni ed altri impieghi pubblici, salvo le eccezioni tassativamente elencate nel regolamento.

In un altro passo del parere, si legge però che "la giuridica eguaglianza dei due sessi non importa anche una *assoluta eguaglianza di fatto*". In particolare, secondo il Consiglio di Stato, "vi hanno fra gli impieghi, dai quali le donne non sono in genere escluse e per cui sono quindi giuridicamente capaci, alcuni che devono anche oggi essere loro interdetti".

L'anno successivo, in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato ritenne infine che l'esclusione delle donne potesse essere decisa dalla pubblica amministrazione volta per volta, e dunque anche al di là delle "concrete e tassative norme da approvarsi nei modi di legge cui aveva fatto riferimento appena un anno prima".

Le donne nelle professioni e l'Assemblea Costituente:

L'art. 3 riconosce l'eguaglianza degli uomini e delle donne in tutti i campi, vietando al primo comma qualsiasi discriminazione per sesso. Con riferimento alle cariche pubbliche, questo concetto è ribadito dall'art. 51. Pertanto, non avrebbero dovuto esserci dubbi che così fosse caduto ogni divieto per le donne all'esercizio delle attività giurisdizionali.

La questione non fu però risolta. Alla Costituente numerose voci si erano pronunciate apertamente contro l'ingresso delle donne in magistratura. L'Onorevole Bettiol, il 7.11.1947 così si pronunciava: San Paolo diceva: "Tacciano le donne nella Chiesa". Se San Paolo fosse vivo, direbbe "Facciano silenzio le donne nei Tribunali"... perché il problema dell'amministrazione della Giustizia è un problema logico, razionale, che deve essere impostato e risolto in termini di forte emotività, non già di quella commozione puramente superficiale che è propria del genere femminile, di quella commozione puramente superficiale di cui sono spesso dotati gli ingegni di giurati chiamati dai solchi o dalle officine ad esprimere il loro parere in relazione a un caso concreto".

L'Onorevole Persico così si espresse: "La donna magistrato non può esserci, perché questa funzione così grave e difficile, che procura tante notti insonni non è adatta allo spirito femminile. Noi vediamo che anche nell'avvocatura dove le donne sono entrate da molti anni, esse non hanno dato quel contributo che si poteva sperare...".

Fu soltanto con la pronuncia del 13.5.1960, n. 33, con cui la Corte Costituzionale chiuse definitivamente la questione, affermando che "la diversità di sesso in sé e per sé considerata, non può mai essere ragione di discriminazione legislativa". Nel 1963, il 9 febbraio fu approvata la legge n. 67, la quale, quindici anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, garantì alla donna l'accesso a tutte le cariche, professioni, impieghi pubblici, compresa la Magistratura nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento di carriera.

Alla luce di questo lungo percorso, ci si può domandare se siano ancora oggi necessarie misure di sostegno, ovvero azioni positive per il superamento della disparità di accesso alla professione.

Si potrebbe obiettare che, mai come oggi, le donne hanno facilmente accesso alla professione forense e che, dunque, vi sarebbe una sorta di discriminazione alla rovescia, ovvero di *reverse discrimination*, per usare l'espressione che compare in numerose pronunce della Corte Suprema americana, dove sono stati scrutinati più volte piani di azioni positive.

Personalmente riteniamo che il notevole *gap* tra i redditi delle avvocate e quelle dei colleghi avvocati, che l'esiguo numero di avvocate titolari di studi propri e operanti in settori più redditizi del diritto (quali diritto societario, immobiliare o bancario), che la ristretta cerchia di avvocate cassazioniste, che le elevate difficoltà per le donne nell'accesso alle posizioni di vertice negli organi dell'avvocatura, permettano tranquillamente di affermare che tali azioni sono ancora oggi più che necessarie. Solo con la forzatura dell'azione positiva, numerose Colleghe sono riuscite ad entrare nei Consigli dell'Ordine durante le ultime tornate elettorali. Questo dato è la più chiara conferma che sia necessario introdurre misure volte a riequilibrare disequilibri del passato, ancora sussistenti.